



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16.05.2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14.03.2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.207,46 a titolo di ristoro delle somme anticipatamente versate, nonché gli interessi legali dal momento dell'anticipata estinzione.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo in via preliminare, che l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la trasparenza e la legittimità delle condizioni contrattuali proposte (cita Tribunale di Asti, sentenza n. 607/2019). Afferma la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento e, con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*. Sostiene altresì la natura up-front



delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione. Eccepisce infine la non rimborsabilità delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019, nella causa C-383/18, ritenendo che *"in sede di estinzione anticipata spettano al Cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura di costo up-front o recurring"*.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Quanto alla voce di costo riferita alle spese di attivazione del contratto, questo Collegio – sulla scorta del consolidato orientamento dell’Arbitro – ritiene di qualificarla come *recurring*, a causa del riferimento contrattuale all’eventualità del passaggio del cedente ad altra amministrazione, che rimanda ad attività non preliminari, ma riferibili alla fase attuativa del rapporto contrattuale. Pertanto, tali costi andranno restituiti *pro rata temporis*. Con riferimento alle commissioni di gestione, che hanno pacifica natura *recurring*, l’intermediario ha versato in atti copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l’indicazione della quota di commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente nel caso di estinzione anticipata. Peraltro, il contratto non fa rinvio alcuno alle modalità indicate nel piano di ammortamento, sicché il criterio alternativo non risulta applicabile.

Quanto agli oneri di intermediazione, è in atti il conferimento di incarico al mediatore creditizio, sottoscritto dal ricorrente, in cui figura un importo della provvigione coincidente con quello risultante dal contratto di finanziamento. Pertanto, tale voce risulta *upfront* e va restituita in conformità alla curva degli interessi desumibile dal piano di ammortamento.

Sulla scorta del riferito orientamento, e respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’intermediario (su cui v., *ex plurimis*, Coll. Bari, n.23783/2018), il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle, che tengono conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		70
rate residue		50
TAN ▶		4,70%

		% restituzioni	
- in proporzione lineare		41,67%	
- in proporzione alla quota interessi		19,14%	

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>recurring</i>)	€ 726,60	€ 302,75 <input checked="" type="radio"/>	€ 139,10 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 302,75
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 2.775,48	€ 1.156,45 <input checked="" type="radio"/>	€ 531,34 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 472,21
<input type="radio"/>	costi intermediazione (<i>up front</i>)	€ 1.038,00	€ 432,50 <input checked="" type="radio"/>	€ 198,71 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 198,71
<input type="radio"/>	...		€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 0,00
						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 973,67
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 973,67, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI